

Testimoniale - limiti e divieti - patti del documento - posteriori

Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 c.c. -
Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25348 del 16/09/2025 (Rv. 676298 - 01) La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.